



COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

ORDINANZA SINDACALE N° 26701 DEL 29/12/17

Oggetto: Divieto di accensione e lancio di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi e artifici pirotecnici, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale, dal 29/12/2017 al 10/01/2018.

IL SINDACO

CONSIDERATO che:

- risulta ormai diffusa la consuetudine, durante i periodi festivi, di accendere fuochi d'artificio e simili oggetti pirotecnici (mortaretti, petardi, razzi ecc.), specialmente durante la notte di San Silvestro o "Capodanno";

- detta attività è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di cittadini, per l'uso spesso incontrollato di tali artifici e senza l'adozione delle minime precauzioni atte ad evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, all'integrità fisica delle persone e degli animali e all'ambiente, determinando effetti luminosi e rumorosi che creano in soggetti deboli quali bambini, persone anziane ed ammalate, nonché animali, reazioni di disagio fisico e psichico;

- l'accensione di fuochi d'artificio e degli altri artifici pirotecnici può provocare gravi danni specialmente se fatti esplodere in luoghi particolarmente affollati ed, inoltre, provoca una serie di conseguenze negative che si possono determinare, non solo verso persone, ma anche a carico degli animali in quanto il fragore dei botti, oltre che generare una evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così a rischio di smarrimento o investimento da parte dei veicoli;

- per le festività si prevede una cospicua presenza di persone all'interno del centro abitato;

- ulteriori ingenti danni possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in conseguenza del potenziale rischio d'incendio discendente dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante, in particolare laddove tali effetti siano associati a razzi per le conseguenze che possono investire cassonetti, arredi pubblici, veicoli privati, ecc..;

- il frastuono, determinato dalla simultanea detonazione di numerosissimi articoli pirotecnici, in special misura nella fase culminante dei festeggiamenti di fine anno, può determinare copertura per l'attuazione di condotte criminali con danni a persone e cose;

VISTO il Decreto Legislativo 29/07/2015 n. 123 (Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici), avente come oggetto e ambito di applicazione quanto indicato dall'art.1: "Il presente decreto definisce la disciplina volta ad attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando, nel contempo, le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumità, la tutela dei consumatori e la protezione ambientale", ed in particolare il suo allegato n. 1 (Requisiti essenziali di sicurezza) dove si prevede una distanza di sicurezza pari ad almeno un metro per l'utilizzo degli artifici pirotecnici più sicuri (cat. F1);

TENUTO CONTO che l'alto affollamento prevedibile in occasione delle festività natalizie ed in particolare dei festeggiamenti di San Silvestro, non garantisce la presenza della distanza minima di sicurezza di cui al punto precedente;

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, l'emissione di provvedimento contingibile ed urgente da adottarsi senza indugio, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità intesa come tutela dell'integrità fisica della popolazione e della sicurezza urbana;

RITENUTO OPPORTUNO vietare ogni tipo di sparo in luogo pubblico di qualsiasi prodotto pirotecnico, con particolare riguardo a quelli ad effetto scoppiante (c.d. botti e petardi) e ai razzi, ovvero utilizzabili da privati non professionisti;

VISTO il D.M. del Ministero dell'Interno datato 05 agosto 2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

VISTA la Circolare 11.01.2001 n. 559 del Ministero dell'interno — Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica, in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del TULPS;

VISTA la Circolare del Ministero dell'interno del 20 maggio 2014, integrazione della Circolare di cui al punto precedente;

VISTA anche la Circolare del 13.10.1997 n. 559/C.26723.XV.I del Ministero dell'interno, in tema di classificazione dei pirici,

VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, e sue modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 57 del Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nonché l'articolo 101 del regolamento di esecuzione del TULPS;

VISTO l'art. 650 del Codice Penale;

VISTI gli articoli del Codice Penale n. 659 (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), n. 544 (Maltrattamento degli animali) e n. 703 (Accensioni ed esplosioni pericolose); VISTA la legge n. 689 del 24/11/1981;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

VISTA la circolare prefettizia U.T.G. Napoli n° 251988/2017/Area I Quater del 21/12/2017

ORDINA

CON EFFETTO DI VALIDITA' DAL 29/12/2017 AL 10/01/2018

1. E' VIETATO su tutto il territorio comunale nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di usare, di portare con sé, di accendere, di lanciare e di sparare materiale pirotecnico e similare, anche se di libera vendita, fanno eccezione gli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58.

2. E' VIETATO per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci a veduta e simili, di consentirne a chiunque l'uso per l'effettuazione di spari vietati dalla presente ordinanza, in quanto comunque potenzialmente rischiosi per la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica di cose e/o persone prossime alle medesime strutture

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del D.lgs. 267/2000. Si rende noto che a norma dell'articolo 8 della stessa Legge n. 241/90, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Polizia Municipale.

AVVERTE

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi dell'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

- entro 120 giorni sempre dalla data della pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199.

In ordine gerarchico:

- Entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo Pretorio del presente provvedimento al Prefetto della Provincia di Napoli con le modalità di cui al D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Gli organi della forza pubblica sono incaricati di far osservare il presente provvedimento.

IL SINDACO

Dr. Luigi Sgrnataro

